



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Data 04-08-2020	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE, RIDUZIONI E SANZIONI - ANNO 2020
------------------------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **agosto** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

 Lorena Marco	 Sindaco	 Presente
 Bovo Massimo	 Consigliere	 Presente
 Camera Alessandro	 Consigliere	 Presente
 Moretti Morena	 Consigliere	 Assente
 Ambrosetti Claudio	 Consigliere	 Presente
 Lawson Fabiola Anais Pia Anoko	 Consigliere	 Presente
 Pontel Matteo	 Consigliere	 Presente
 Bontempelli Alessandra	 Consigliere	 Presente
 Bianchi Gianbattista	 Consigliere	 Assente
 Colli Silvano	 Consigliere	 Assente
 Soffritti Renato	 Consigliere	 Presente

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in **SEDUTA** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 17
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE **Lorena Marco**

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE, RIDUZIONI E SANZIONI - ANNO 2020

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, nel rispetto delle Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell'accesso alla sala consiliare, è stata misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;
Il Sindaco relaziona sulla proposta;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 dicembre 2019 n. 295, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, era stato differito al 31 marzo 2020;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2020;

RICHIAMATO l'articolo 107, comma 2, del decreto Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito ulteriormente al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'articolo 106 comma 3-bis del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha modificato l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 prorogando il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 138, D.L. 34/2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 107 comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, nel caso il Comune di Parona;

CONSIDERATO che i gestori non hanno ancora consegnato i PEF grezzi al Comune nonostante le richieste avanzate nel mese di febbraio 2020;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando, con l'art. 1, comma 738, invariate le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 652, L. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO che al fine di salvaguardare alcune specifiche categorie di attività (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari) presenti sul territorio comunale, che costituiscono uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia del paese, le tariffe approvate ai fini TARI nel 2019 hanno tenuto conto di quanto disposto dal sopraccitato articolo 1, comma 652, L. 147/2013;

RITENUTO opportuno mantenere, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nella disciplina della TARI 2020, le modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

CONSIDERATO infine che, la riscossione della TARI, ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 656, L. 147/2013, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 657, L. 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

CONSIDERATO che è opportuno mantenere, come determinati per l'anno 2019, i valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, riportati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato D.P.R. 158/1999, dando atto che per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, le utenze relative agli studi professionali, contenuti nella categoria n. 8 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria n. 8 per essere inseriti nella categoria n. 9 "banche ed istituti di credito", aggiornando l'elenco "Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni;

RICHIAMATA la parte II "Ordinamento finanziario e contabile" del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti entro i termini di legge;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.g. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio finanziario/tributi;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Soffritti) con la seguente motivazione. "Pagare la Tari a un ente come il Clir è una cosa disastrosa e si potrebbe pagare con un servizio diverso. Il cittadino sarebbe anche più soddisfatto di pagare ed avere un tornaconto a fronte di servizi più efficienti, di una raccolta differenziata e di recupero dei materiali più considerevole che è quello che abbiamo noi";

DELIBERA

Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, le utenze relative agli studi professionali, contenuti nella categoria n. 8 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria n. 8 per essere inseriti nella categoria n. 9 "banche ed istituti di credito", aggiornando l'elenco "Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI MANTENERE, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi, per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle categorie più svantaggiate e, superiori ai massimi, per rendere omogenee le tariffe nel complesso, del 50 per cento, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 652, L. 147/2013 e s.m.i., come di seguito riportati:

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc			Kd		
		min	max	Variazione percentuale	min	max	Variazione percentuale
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58	+ 50 %	4,50	4,78	+ 50 %
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	- 50 %	39,67	60,88	- 50 %
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	- 50 %	29,82	51,47	- 50 %
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	- 50 %	49,72	85,60	- 50 %

DI MANTENERE i seguenti valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 da applicare alla TARI, dando atto che per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Kb		
Componenti nucleo familiare		min	max	utilizzato

Famiglie di 1 componente	0,84	0,60	1,00	0,65
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,40	1,80	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,80	2,30	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,20	3,00	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,90	3,60	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40	4,10	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc			Kd		
		min	max	utilizzato	min	max	utilizzato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,46	2,60	4,20	3,80
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,77	5,51	6,55	6,29
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,57	3,11	5,20	4,68
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,40	2,50	3,55	3,29
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,27	8,79	10,93	10,40
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,88	6,55	7,49	7,26
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	7,82	8,19	7,82
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13	1,10	8,21	9,30	9,03
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali (*)	0,55	0,58	0,87	4,50	4,78	7,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,05	7,11	9,12	8,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,41	8,80	12,45	11,54
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,96	5,90	8,50	7,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	7,55	9,48	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,79	3,50	7,50	6,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,96	4,50	8,92	7,82
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (**)	4,84	7,42	2,42	39,67	60,88	19,84
17	Bar, caffè, pasticceria (**)	3,64	6,28	1,82	29,82	51,47	14,91

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	14,43	19,55	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,34	12,59	21,41	19,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (**)	6,06	10,44	3,03	49,72	85,60	24,86
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	8,56	13,45	11,01
22	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	2,50	3,50	3,00
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,58	4,20	4,90	4,73
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,77	4,92	6,81	6,34
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,38	8,95	12,12	8,95
26	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56	12,82	22,45	12,82

* Incrementato coefficiente max del 50%

** Ridotto coefficiente min del 50%

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 107 comma 5, del D.L. n. 18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021:

TARIFFE TARI:

UTENZE DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile
Componenti nucleo familiare		€/mq	€/n. componenti
Famiglie di 1 componente		€ 0,163428	€ 42,14
Famiglie di 2 componenti		€ 0,190666	€ 90,76
Famiglie di 3 componenti		€ 0,210121	€ 116,69
Famiglie di 4 componenti		€ 0,225686	€ 142,62
Famiglie di 5 componenti		€ 0,241250	€ 188,00
Famiglie di 6 o più componenti		€ 0,252924	€ 220,41

UTENZE NON DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,223768	0,283810	0,507579
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,371335	0,469781	0,841115
3	Stabilimenti balneari	0,274570	0,349348	0,623918
4	Esposizioni, autosaloni	0,192320	0,245533	0,437853
5	Alberghi con ristorante	0,612037	0,776371	1,388407
6	Alberghi senza ristorante	0,426974	0,541854	0,968828

7	Case di cura e riposo	0,459632	0,584052	1,043684
8	Uffici, agenzie	0,530996	0,674236	1,205233
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,420927	0,535505	0,956432
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,508015	0,643615	1,151629
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,680982	0,861700	1,542682
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,464471	0,586292	1,050763
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,503177	0,635959	1,139136
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,382221	0,485465	0,867686
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,462052	0,583678	1,045730
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,170853	1,481415	2,652268
17	Bar, caffè, pasticceria	0,880559	1,113582	1,994141
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,851530	1,077732	1,929262
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,133357	1,434362	2,567719
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,465986	1,856717	3,322703
21	Discoteche, night club	0,648324	0,821930	1,470253
22	Cinematografi e teatri	0,176596	0,224061	0,400656
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,279408	0,352896	0,632304
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,373754	0,473328	0,847082
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,668886	0,668448	1,337334
26	Ipermercati di generi misti	0,754765	0,957486	1,712251

DI STABILIRE che, la riscossione della TARI per l'anno di imposta 2020 sarà effettuata con preventiva emissione di un avviso bonario, in numero 3 rate con scadenze di pagamento così individuate:

- Rata 1 scadenza settembre 2020;
- Rata 2 scadenza novembre 2020;
- Rata 3 scadenza febbraio 2021;

DI STABILIRE che, in caso di omesso totale/parziale versamento della tassa dovuta, la riscossione sarà effettuata con emissione di avviso di pagamento;

DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, della Tassa sui rifiuti (TARI), da riportarsi su modelli F24 precompilati;

DI STABILIRE che, la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

DI STABILIRE che, la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, in relazione alla distanza di metri lineari 1000 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

DI STABILIRE che ai sensi dell'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., i testi delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle riduzioni, nonché del regolamento TARI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

DI APPLICARE, ai sensi dell'articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della tassa dovuta risultante dalla dichiarazione, l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell'articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;

DI INDIVIDUARE quale responsabile per l'applicazione della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile del servizio finanziario/tributi

DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza per le motivazioni di cui alle premesse, con voti n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Soffritti), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 29-07-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 29-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-09-2020 al 17-09-2020

Addì 02-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 02-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' esecutiva il 12-09-2020 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio